

# SÌ SÌ NO NO

Ubi Veritas et iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione - Attualità e Informazione - Disciplina - Responsabilità

Anno X - n. 4

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»  
Direttore Responsabile: Sac. Francesco Putti

Marzo 1984

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE «PENNE» PERÒ: «NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO' CH'E' DETTO» (Im. Cr.)

## ROMA CAPITOLA DINANZI ALL'EPISCOPATO FRANCESE

### Prima sconfitta

Con lettera datata 22 novembre 1979 il card. Oddi, Prefetto della S. Congregazione per il Clero, esprimeva al Presidente della Conferenza Episcopale francese, l'allora Sua Ecc. za Mons. Etchegaray, il proprio parere sui nuovi catechismi francesi: essi dovevano essere riveduti secondo i suggerimenti allegati alla stessa lettera e, a stesura definitiva, sottoposti all'approvazione della S. Sede (cfr. *sì sì no no* a. IX, 1983, n. 13, pp. 1 ss.).

I Vescovi francesi non se ne diedero per intesi: continuarono ad imporre ai recalcitranti cattolici di quella nazione i medesimi testi bocciati da Roma. Anzi impudentemente, contro ogni resistenza, si appellavano proprio alla lettera del card. Oddi, citandone fraudolentemente una sola frase, semplice espressione di diplomazia curiale.

In premio del suo inqualificabile comportamento Mons. Etchegaray è stato creato Cardinale di Santa Romana Chiesa e, recentemente, è stato chiamato a ricoprire la carica di Presidente della Pontificia Commissione «*Iustitia et Pax*» e del Pontificio Consiglio «*Cor unum*» nella Curia Romana.

### Seconda sconfitta

Il 15 e 16 gennaio 1983, a Lione e poi a Parigi, il card. Ratzinger, condannava le deviazioni e gli errori della nuova catechesi e i cattolici francesi ne traevano le logiche conseguenze per i catechismi imposti loro dall'episcopato. Ma l'intervento del Prefetto della S. Congregazione per la Dottrina della Fede era immediatamente vanificato dall'episcopato francese con la «*Dichiarazione Congiun-*

*ta*», secondo la quale il discorso del card. Ratzinger tutto riguardava fuorché la catechesi francese (cfr. *ibidem*).

Si chiudeva, così, con una seconda sconfitta il secondo scontro tra Roma e la Conferenza Episcopale francese.

### Cinque quesiti e la consegna del silenzio

Più recentemente, il card. Oddi ed il card. Ratzinger sono tornati alla carica contro l'aberrante catechesi francese.

Il 29 ottobre u. s. *L'Osservatore Romano* pubblicava un importantissimo documento della S. Congregazione per il Clero, completamente ignorato da tutta la stampa filomodernista, sedicente «cattolica», sempre fedele alla consegna del silenzio. Nel documento quel Dicastero risponde a cinque quesiti presentatigli in data 2 luglio 1982 dal card. Ratzinger «*relativi alla interpretazione delle disposizioni del Decreto "Ecclesiae Pastorum" art. 4, circa l'approvazione delle opere destinate alla catechesi*» e, contemporaneamente, ad una domanda sul medesimo argomento, presentata il 3 agosto 1982 dal Presidente della Conferenza Episcopale francese, Mons. Vilnet.

Riportiamo qui per esteso i cinque quesiti del card. Oddi con le relative risposte:

«*Q. I. Dopo il Decreto De Ecclesiae Pastorum vigilantia circa libros (A. A. S. 67, 1975, p. 283) e la ulteriore precisazione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede con la risposta al dubbio in merito all'art. 4 (A. A. S. 72, 1980, p. 756), possono le Conferenze Episcopali nazionali o regionali pubblicare catechismi nazionali o regionali e*

*documenti catechistici valevoli sul piano extra diocesano senza la previa approvazione della S. Sede?*

R. Negative.

Osservazioni:

*Si rimanda alla risposta della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede al dubbio citato nel quesito, in conformità ai nn. 119 e 134 del Directorium Catechisticum Generale, e soprattutto al canone 775 par. 2 del nuovo C. I. C.: Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur.*

*Q. II. Senza la previa approvazione della Santa Sede possono essere proposti e diffuse dalle Conferenze Episcopali catechismi a livello nazionale, per "la consultazione e la sperimentazione"?*

R. Negative.

Osservazioni:

*Si rimanda alla risposta della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede al dubbio citato nel quesito, in conformità ai nn. 119 e 134 del Directorium Catechisticum Generale, e soprattutto al canone 775 par. 2 del nuovo C. I. C.: Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur.*

*Q. II. Senza la previa approvazione della Santa Sede possono essere proposti e diffuse dalle Conferenze Episcopali catechismi a livello nazionale, per "la consultazione e la sperimentazione"?*

R. Negative.

Osservazioni:

a) Per quanto riguarda la sperimentazione: non si può ammettere la pubblicazione di catechismi ad experimentum: i catechismi destinati ad un'intera nazione devono già avere quanto al contenuto e al metodo un valore provato che assicuri l'autorevolezza e la stabilità che si addice alla catechesi. Non si escludono però gli esperimenta particularia precedenti la pubblicazione, di cui al n. 119, par. 2, del *Direttorio Catechistico* (A. A. S. 64, 1972, 166).

b) Per quanto riguarda la consultazione: il concetto di catechismi "per consultazione" richiederebbe maggiori precisazioni. Ma se si tratta di un'opera catechetica di consultazione destinata ad un'intera nazione e proposta dalla Conferenza episcopale, valgono le norme citate sopra (ad 1).

Q. III. I singoli Ordinari Diocesani che hanno dato parere favorevole per un catechismo nazionale, possono concedere l'Imprimatur a catechismi particolari, quando questi sono sicuri per il contenuto e chiari per l'esposizione?

R. Affermative.

Q. IV. Una Commissione Episcopale può avere l'autorità permanente di approvare o di non approvare catechismi a livello nazionale o per singole diocesi?

R. Negative.

Osservazioni:

La responsabilità di curare ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae approbatione, edantur spetta collegialmente alla Conferenza episcopale. Una Commissione episcopale può essere incaricata anche stabilmente di preparare il materiale catechistico, salvo sempre il diritto della Conferenza episcopale, nel suo insieme, di decidere se accettarlo o meno e, per quanto riguarda i catechismi nazionali, se presentarli o meno alla approvazione della Santa Sede.

Tale decisione che riguarda la institutio catechetica posta dal nuovo Codex opportunamente nel libro II De munere docendi, rientra nel potere legislativo della Conferenza episcopale e in quanto tale deve essere presa con una maggioranza qualificata a norma del can. 455, par. 2, e non può essere delegata (cfr. Risposta ad dubium della Pontificia Commissione per l'interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, del 25 maggio 1966: A. A. S. 60, 1968, 361). D'altra parte i decreti generalia secondo il can. 29 proprie sunt leges.

Q. V. Oltre al catechismo ufficiale, possono essere usati altri catechismi debitamente approvati dalla Autorità ecclesiastica?

R. Affermative iuxta mentem:

1. per la catechesi fatta sotto la autorità del vescovo nelle parrocchie e nelle scuole, si devono usare i catechismi approvati e adottati come testi ufficiali dal vescovo stesso o dalla Conferenza Episcopale;

2. altri catechismi approvati dall'autorità ecclesiastica possono essere adoperati come mezzi sussidiari.

### Il compromesso

Vi è nelle risposte della S. Congregazione per la Dottrina della Fede l'esplicita condanna dell'atteggiamento assunto dalle Conferenze episcopali, ivi inclusa quella italiana, il cui dispotico progressismo è giunto a sopraffare l'autorità, di diritto divino, dei singoli Ordinari Diocesani e a proibire, ufficialmente o ufficiosamente, qualsiasi altro catechismo anche se debitamente approvato dall'Autorità ecclesiastica, a partire da quello di San Pio X. A dottrina nuova catechismi nuovi: è l'inequivocabile confessione del tradimento perpetrato dagli episcopati nazionali nella trasmissione della Fede.

In Francia i cattolici fedeli, che da anni resistevano ai Vescovi infedeli, non avevano che da rallegrarsi. Infatti restava solo che Roma ordinasse coerentemente alla Conferenza Episcopale francese il ritiro dei testi imposti per la catechesi. Ma i fedeli francesi avevano ingoiato troppe delusioni e, prudentemente, preferirono trattenere il fiato in attesa degli eventi. E di fatti, il 1 gennaio 1984 (cfr. *La Documentation Catholique*), ecco una comunicazione del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale francese: «A seguito di un lavoro comune iniziato da più mesi, una delegazione dell'episcopato francese, composta dai Monsignori Vilnet, Decurtray, Boffet, Gilson e Bussini, ha incontrato il 2 dicembre, a Roma, i Superiori della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Congregazione per il Clero (i cardinali Ratzinger e Oddi, Mons. Hamer ed alcuni loro collaboratori). Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio permanente, è stato fatto il resoconto di detto incontro. Riteniamo utile precisare alcuni punti per illuminare l'opinione dei cattolici francesi, tanto più che non possiamo accettare le critiche ingiuste [sic!] formulate recentemente da certe pubblicazioni.

1) La Conferenza dei Vescovi francesi ha deciso che la seconda edizione di "Pierres Vivantes" sarà non solamente rivista e migliorata, come era previsto fin dall'inizio, ma [ahimè!] accresciuta. Già i Vescovi hanno cominciato a raccogliere i rilievi e i suggerimenti di coloro che, nei diversi gruppi catechistici della loro diocesi, hanno utilizzato "Pierres Vivantes" con i loro differenti "parcours" destinati ai fanciulli dei corsi medi. Va da sé [mica tanto, considerati i precedenti]

che la Conferenza dei vescovi francesi collaborerà con la Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto particolarmente delle richieste e delle proposte trasmesse da questo Dicastero.

Quando il lavoro di revisione sarà terminato, toccherà alla Conferenza episcopale francese di approvarne la pubblicazione d'accordo con la Congregazione romana competente. Fino ad allora [ecco l'asso nella manica] l'edizione attuale di "Pierres Vivantes" continuerà ad essere utilizzata con tutta fiducia dai catechisti, dai fanciulli e dalle famiglie».

Segue una prolissa quanto infondata difesa dei contestatissimi «parcours catéchétiques», di cui è detto, tra l'altro, «che non sono affatto dei catechismi nel senso corrente della parola [e, quindi, non cadono sotto le direttive romane]». E i cattolici malcontenti? Sono invitati «a un dialogo leale e fiducioso», perché «i cattolici francesi devono avere fiducia nella scelta fatta dai loro Vescovi di questi strumenti di lavoro al servizio della fede dei fanciulli e delle famiglie cristiane».

### Terza sconfitta

Morale della favola: se non interverranno fatti nuovi, la catechesi in Francia continuerà come prima e peggio di prima. Poco importa che sia in gioco la salvezza eterna di tante anime: il giudizio di Dio, l'inferno, il Paradiso non sono contemplati dai nuovi catechismi.

E Roma? A Roma bisogna dire che, quando la Fede sta veramente a cuore, non si scende a compromessi. Nel caso, il compromesso serve solo ad incrementare la tracotanza delle Conferenze Episcopali nazionali, escogitate dalla superbia umana, trionfante in tutti i gradi della gerarchia ecclesiale, e, come tali, strumenti efficacissimi di satana per scardinare l'unità della Chiesa santa, cattolica, apostolica, romana.

**Non vi è più scienza di Dio sulla terra; la bestemmia, la menzogna, l'omicidio e il furto e l'adulterio l'hanno inondata e il sangue incalza il sangue: la terra è in pianto e gli uomini sono in languore.**

**Osea, IV, 2-3**

# ANCORA DAL VENETO: CRITICA DIVINATORIA

Nel numero 1 di *sì sì no no* del corrente anno, abbiamo visto un esempio di esegesi ipotetica, solo filologica: *Nisi fornicationis causa* nel volume di C. Marucci e nell'elogio che ne ha fatto il P. A. Cannizzo S. J. su *La Civiltà Cattolica*. Prenderemo ora in esame un piccolo articolo di divulgazione, caso frequente nel Veneto: vedi anche *sì sì no no* a. VII, n. 14, p. 10 sulle trovate dell'ex alunno del Biblico, don Cavedo. Questa volta si tratta di un collega di don Cavedo, don Renato De Zan, anche lui ex alunno del Pontificio Istituto Biblico, leva alquanto recente (1974-1978) e professore anche lui nel Seminario di Pordenone e a Santa Giustina di Padova. Il suo articolo è apparso su *Il Popolo*, settimanale della Diocesi di Concordia-Pordenone, domenica 25 dicembre, p. 3, pervenutoci con ritardo sotto il titolo: *Parola di Dio-Emmanuele: Dio con noi*.

## Una perplessità infondata

Il De Zan confessa candidamente (o ipocritamente) di «trovarsi a disagio» «quando si trova davanti alle pagine del vangelo della infanzia»: *Evangelo di San Matteo* cc. 1-2. E, come di consueto per questi «scopritori» — inventori — egli attribuisce ad ogni lettore di San Matteo questa sua «perplessità»:

«Tra le cose che lasciano più disorientati [!] è il brano matteo che illustra la nascita di Gesù come adempimento della profezia di Isaia: «Ecco la vergine concepirà e partorerà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio-con-noi (Mt. 1, 23; Is. 7, 14).

Che, però, la profezia continui dicendo che questo «bimbo divino» prenderà il nome di Emmanuele, mentre invece il figlio di Maria prenderà il nome di Gesù questo sì [!?] lascia un po' perplessi».

A prescindere dalla barbarie di quest'ultimo periodo, tutta la ragione del «disorientamento», della «perplessità» starebbe dunque nel fatto che il figlio della Vergine in Isaia è detto Emmanuele, mentre nella realizzazione il Verbo incarnato è chiamato Gesù!

Se invece di rivolgersi agli esegeti non cattolici il De Zan avesse letto San Girolamo o qualcuno degli esegeti cattolici, avrebbe trovato la risposta al suo «disorientamento». Ecco, ad esempio, il commento del Padre Manuel de Tuya, O. P., *Biblia Comentada V, Evangelios*, BAC 239, Madrid 1964, p. 30: «Non c'è opposizione alcuna nel dire che il bam-

bino si chiamerà Emmanuele, quando, due versetti dopo, lo stesso evangelista dirà che Giuseppe «gli pose per nome Gesù» (v. 25 b), conformemente all'annuncio dell'Angelo (v. 21). Perché il nome annunziato in Isaia è il nome profetico del Cristo e il nome di Gesù è il suo nome proprio e personale. Il nome profetico indica quello che significherà per gli uomini, in quel momento, alla nascita di quel bambino. Così, si legge nello stesso Isaia, quando dice a Gerusalemme: «Da ora in poi ti chiamerai città del Giusto, città Fedele» (Is. 1, 26), non perché avrà da chiamarsi così materialmente, ma perché da quel momento in poi quel nome le si attaglierrebbe per la purificazione che in essa opererà il Signore.

O, come dice a questo proposito San Girolamo, «significano la stessa cosa, Gesù ed Emmanuele, non all'orecchio ma al significato». Infatti: se «Dio è con noi» vuol dire che saremo salvi; e il nome di Gesù in ebraico significa «Iahweh salva».

## Nomi profetici e nomi propri

La distinzione tra nome profetico e nome proprio ricorre tante volte nei vaticini messianici. Ecco un altro esempio: Malachia 3, 23 s. (ebraico 4, 5 s.): «Ecco prima che venga il giorno di Iahweh... io vi manderò il profeta Elia. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figli...». E già in 3, 1: «Ecco, io mando il mio «messaggero», egli preparerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate... entrerà nel suo tempio».

Il precursore vaticinato da Malachia è San Giovanni il Battezzatore: l'Elia del profeta Malachia.

Ma, più ancora, senza andare lontano, nello stesso libretto dell'Emmanuele, nel c. 9 Isaia dice del «pargolo divino che ci è nato per la nostra salvezza» al v. 5: «Perché è nato per noi un bambino, ci è donato un figlio... [è lo stesso Emmanuele]... ed è chiamato con questo nome: Ammirabile consigliere, Dio forte, Padre per sempre, Principi della pace».

E' evidente che tali attributi o nomi sono per indicare la personalità, le caratteristiche, anche quella della natura divina, del vaticinato Messia, che sarà appunto Gesù, Nostro Signore.

## Alla sequela dei critici acattolici

Il De Zan vuole partire da... lontano; premette quindi quelli che egli ritiene i risultati (?) che offrirebbero «gli ultimi studi» critici, secondo i quali Matteo «o

chi per lui» avrebbe preso il suo materiale dalle memorie di famiglia, ma aggiungendo di suo «la rilettura e l'adempimento dell'Antico Testamento»:

«Quei brani che nei due capitoli... dicono più o meno: — «Tutto questo avvenne perché si adempisse...» — sono delle riflessioni midrashiche sugli avvenimenti dell'infanzia di Gesù, riletti alla luce della risurrezione».

Pertanto, nessuna profezia messianica; niente realizzazione di quanto Isaia preannunziava otto secoli prima; ma solo una applicazione impropria fatta dall'autore dell'Evangelo dell'infanzia.

Si tratta — continua sempre De Zan — di «brani tratti dalle «memorie di famiglia», riletti, però, alla luce del midrash-peser».

Questo del midrash è il chiodo fisso dei recenti critici per l'Evangelo dell'infanzia. Ma che cosa avranno capito i lettori veneti di midrash e di midrash-peser? E' il linguaggio del cattedratico che imita, fa il verso dei critici acattolici.

Ed ecco la... soluzione (?) proposta dal De Zan alla sua «perplessità»:

«Così Matteo (o chi per lui), vede adempiuta in tutta la sua totalità anche la profezia di Isaia (7, 14): non solo una vergine darà alla luce il bimbo, ma costui è proprio l'Emmanuele, il Dio con noi, perché Egli stesso l'ha affermato: Io sono con voi... (Mt. 28, 20)».

## La regola principe dell'esegesi cattolica

E così si continua come prima... Come se lo stesso Concilio Vaticano II nulla avesse detto al riguardo o, peggio, come se avesse approvato questo sistema razionalistico di fare esegesi «soltanto filologica-critica», senza tenere nessun conto delle regole ermeneutiche della esegesi cattolica.

Il Concilio Vaticano II, invece, nella *Dei Verbum* ha sancito, ancora una volta, la dottrina cattolica sulla ispirazione divina dei Libri Sacri, sulla loro inerranza assoluta, sulla autenticità e storicità dei nostri quattro Evangelii.

Ancora: col suo esempio, dopo averne stabilito la regola principe nella *Dei Verbum*, la ha attuata praticamente in tutti i suoi documenti; vedi particolarmente l'altra Costituzione dogmatica, la *Lumen Gentium*, quando tratta di Maria SS. (c. VIII): *La Madre del Messia nel Vecchio Testamento* (§ 55); *Maria SS. e l'infanzia di Gesù* (§§ 56-57).

La regola principe è interpretare la

Scrittura in rebus fidei et morum, tenendo presente l'interpretazione autentica della Chiesa: il senso quem tenuit ac tenet Sancta Mater Ecclesia.

§ 55: «Le Sacre Scritture del Vecchio e del Nuovo Testamento e la veneranda Tradizione mostrano in modo sempre più chiaro la funzione della Madre del Salvatore nella economia della salvezza e ce la mettono quasi davanti agli occhi.

I Libri del Vecchio Testamento... Questi primitivi documenti, come sono letti nella Chiesa e compresi alla luce dell'ulteriore e piena rivelazione, passo passo mettono sempre più chiaramente in luce la figura di una donna: la madre del Redentore. Sotto questa luce essa viene già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori caduti in peccato, di una vittoria sul serpente (cf. Gen. 3, 15). Parimenti, questa è la Vergine che concepirà e partorirà un Figlio, il cui nome sarà Emmanuele (cf. Is. 7, 14 e Michea 5, 2-3; Mt. 1, 22-23). Essa primeggia tra gli umili...».

E nei §§ 56-57 il Concilio tratta degli eventi contenuti nei cc. 1-2 di San Matteo, Evangelo dell'infanzia, come di veri fatti storici, conformemente — ripeto — a quanto lo stesso Concilio riafferma solennemente nella Dei Verbum sulla storicità degli Evangelii.

Quanto al c. 7 di Isaia, tutti gli esegeti cattolici: Ceuppens, Dennefeld, Feuillet, Vaccari... che ne han trattato, ne dimostrano dal testo, e specialmente da tutto il contesto del libretto sull'Emmanuele (cc. 7-12), il senso direttamente messianico della vera profezia 7, 14.

Vedi F. Spadafora: Una "nuova" Bibbia spagnola e la profezia dell'Emmanuele, in Palestra del Clero, n. 10, 1981, in cui il noto esegeta cattolico confuta il commento che di Isaia 7, 14 si dà nel volume Prophetas della Nueva Biblia, diretta dal P. Alonso Schökel e dal P. J. Mateos, professori rispettivamente dell'Istituto Biblico e di quello Orientale in Roma, con il nihil obstat del P. Maurice Gilbert, Rettore del Pontificio Istituto Biblico.

### Barnaba

Riportiamo qui di seguito la parte centrale dello studio del prof. Mons. Francesco Spadafora, per offrire, ancora una volta un saggio di esegesi autenticamente cattolica, di quell'esegesi ripudiata oggi dal neomodernismo imperante nella Chiesa. Quanto ai De Zan, ai Cavado e tanti altri ex alunni del Pontificio Istituto Biblico sono rivoli inquinati emananti da un'unica fonte d'inquinamento, il Biblico appunto. Senza che nessuna autorità superiore intervenga a por fine allo scandalo.

\*\*\*

Ecco la traduzione spagnola data dagli AA. di Profetas:

c. 7, 14 «Mirad: la joven està encinta y darà a luz un hijo...

v. 15 Comerà requésion con miel, hasta que aprenda...» (p. 147).

Ed ecco il commento (p. 149): «La joven es, en el horizonte historico, la joven esposa del rey, que todavia no ha tenido su primer hijo [mirabile questo particolare inedito!]. El nacimiento del nino — Ezequías — garantiza la continuidad de la dinastia, actualiza la promesa, anuncia salvación; su nombre resume la alianza de Dios con el pueblo por medio del rey; la dieta condensa la promesa clásica de la tierra prometida.

«En la tradición judía la "joven" ('almah) se ha entendido como "virgen", y así se ha interpretado en las versiones (cf. LXX): la tradición cristiana ha pensado en la Virgen (cf. Mt. 1, 13)» da correggere: Mt. 1, 23.

Adunque, secondo questi AA., Isaia parla soltanto della nascita di Ezechia. Tale spiegazione è stata condannata come eretica da Pio VI.

E' l'esegesi dei Giudei, confutata già da san Giustino, contro Trifone. Essa non ha fondamento alcuno, né nel testo (filologia; per i termini adoperati; cronologia; per quanti sforzi si facciano in contrario, Ezechia era già nato...) né ancor più, nel contesto: ed è il contesto che decide senza lasciar dubbi (cc. 8.9, 11; inoltre Mi. 5, 1-5; Mt. 1, 23). L'interpretazione direttamente messianica è l'esegesi (unanime consenso dei Padri), il senso «quem tenuit ac tenet sancta Mater Ecclesia».

Per la dimostrazione di questi punti: testo, contesto, ecc. vedi F. Spadafora, I Profeti, pp. 120-128; A. Penna, particolarmente pp. 96-99; gli studi di André Feuillet: La signe proposé à Achaz et l'Emmanuel (Is. 7, 10-25), in Recherches de Science Religieuse 30 (1940), 129-151; in esso, poteva scrivere: «I cattolici, essi almeno, sono d'accordo nel riconoscere il senso messianico dei vv. 14 s.; vedono in essi unanimamente l'annuncio della concezione verginale del Cristo»; a sua volta, la Revue Biblique, 1938, p. 131 nel recensire lo studio dell'esegeta acattolico A. von Bulmerincq, così affermava: «Ci si rallegra nel vedere l'esegesi indipendente ritornare sempre più a delle concezioni che sono imposte dal testo e dalle quali non ci si sarebbe mai dovuto allontanare». A. Feuillet, Le messianisme du livre d'Isaïe, ses rapports avec l'histoire et les traditions d'Israël, in Rech. de Sc. Rel. 36 (1949), 182-288; la voce Isaïe nel Dict. de la Bible. Suppl., IV, Paris 1949, coll. 656-660; in particolare l'ottima sintesi Vaticinium Isaïae de Virgine concipiente et parturiente, nel volume De Mariologia et oecumenismo, Pont. Acc. Mariana Intern., Roma 1962, pp. 39-44; ed a pp. 45-48: Vaticinium Micheae (5, 1-2).

Per la filologia, ci piace soffermarci

su uno dei pochi testi biblici nei quali ricorre il termine 'almah: Gen. 24, 43. Eliezer, servo di Abramo, arriva in Mesopotamia, per scegliere dal parentato del suo padrone, la sposa per il prediletto Isacco. Incontra Rebecca, che al v. 16 è detta betulah. v. 15. Appena (Eliezer) finì di parlare, uscì Rebecca, nata da Betuel, figlio di Milkah, moglie di Nacor, fratello di Abramo... 16. Era la joven — traduce il P. F. Asenzio SJ — (hama'rah, termine generico) de muy buen aspecto, virgen (betulah) y no la habia conocido hombre alguno».

Nel v. 53 Eliezer rievoca ai genitori di Rebecca quanto era accaduto al pozzo: v. 42: «Llegué, pues, hoy a la fuente y dije: Señor, Dios de mi señor, Abraham, si quieres conceder éxito a mi viaje en el que yo estoy embarcado, v. 43 he aquí que yo estoy en pie junto a la fuente del agua; que la joven (ha 'almah) que salga a sacar agua...».

Qui 'almah è certamente sinonimo di betulah (v. 16), perché quel che Eliezer cercava per Isacco è appunto una giovane non sposata, vergine, da dare appunto in isposa al figlio del suo padrone. Anche qui pertanto hanno ben tradotto in greco e parthénos = la vergine. 'Almah è dunque giovane di fatto vergine; ed è questo il senso che riscontriamo sempre nella Bibbia; decide il contesto.

In Is. 7 il contesto esige il senso direttamente messianico; l'Emmanuele è il Messia; la realizzazione, Gesù, nato da Maria sempre vergine, naturalmente illumina la profezia isaiana. Han pienamente ragione tutti gli esegeti cattolici a mantenere la traduzione tradizionale e di tutte le antiche versioni: «Ecco, la Vergine che è gravida e partorisce un figlio...» (due presenti che esprimono la certezza per il futuro).

L'abbiam detto: il senso letterale messianico in Is. 7, 14 s. è confermato da tutto il contesto: cc. 8. 9. 11. Tutti riconoscono che in questi capitoli si continua a parlare di Emmanuele.

1. In 8, 8 la Palestina è chiamata «la tua terra, o Emmanuele». Ora nel V. T. essa è soltanto la terra di Iahweh: Is. 14, 2, 25; 47, 6; Os. 9, 3; Jer. 2, 7; 12, 14; 1 Sam. 26, 19; 2 Sam. 14, 19; e mai la terra di qualche re sia pure David. Il che significa che l'Emmanuele è «il Messia», che in 9, 5 vien detto «Dio forte», come vedremo, appellativo di Iahweh.

Il P. Alonso Schökel e compagni traducono:

v. 8 «Y se desplegaran sus alas hasta cubrir la anchura de tu tierra, oh Dios-con-nosotros» (p. 151). Con la peregrina interpretazione che si tratterebbe delle ali di Dio, distese a protezione di tutto il paese (p. 152): attribuzione del tutto improponibile perché in contrasto con il contesto immediato: stico e versetti precedenti che descrivono soltanto l'invasione assira e la devastazione del paese.

*Wehāiāh* che inizia lo stico non è avvertivo: Joüon § 111 i; se non dopo una negazione; Joüon § 172 a.

Quanto alla espressione tanto espressiva: «la tua terra, o Emmanuele», ne verbum quidem, silenzio assoluto.

2. L'Emmanuele è pegno della liberazione presente e causa della salvezza futura (8, 9 ss.), compito esclusivo del Messia.

E' stata sempre formulata la difficoltà: come può il Messia, che nascerà otto secoli più tardi, essere il «segno» offerto ad Acaz, pegno della liberazione presente... Perciò Bossuet, dom Calmet, Le Hir nel passato applicarono quanto detto da Isaia, al Messia, ma soltanto in senso tipico. Sarebbe stata una soluzione facile, qualora il testo avesse permesso l'attribuzione, in primo piano, ad Ezechia o ad altro personaggio storico contemporaneo, della profezia. Ma il testo e tutto il contesto rende vano ogni tentativo in tale senso.

Sono state offerte varie risposte alla suddetta difficoltà: comunemente si è parlato del «prospetto profetico».

E' merito del P. A. Vaccari e di A. Feuillet di avere determinato il senso della espressione «mangiar giuncata e miele» (7, 15. 22): essa esprime soltanto la prosperità, l'abbondanza di ogni bene, caratteristiche dell'era messianica.

Pertanto il posto dei vv. 21-22 è immediatamente dopo il v. 15; essi formano un tutt'uno con l'annuncio messianico del v. 14 s. Che i vv. 15-21-22 esprimano l'era messianica e che pertanto i vv. 21-22, attualmente fuori posto nella descrizione della Giudea devastata dagli Assiri, vadano strettamente congiunti al v. 15, lo ha dimostrato con felice intuito e grande erudizione A. Feuillet. I vv. 21-22 probabilmente furono trasferiti nel contesto attuale per l'affine struttura iniziale con i vv. 17-20, perché si ritenne che l'*hanna'ar* del v. 16 fosse l'Emmanuel del v. 14, data anche l'identica espressione «rigettare il male e scegliere il bene».

E' proprio dei profeti, ed in particolare di Isaia, proporre la liberazione messianica con le caratteristiche della pace e della prosperità, alle quali partecipano, unitamente al Messia, i fedeli, il «resto», qui «i rimasti nel paese»; vedi *Is.* 9, 4 ss.; 11, 5-9; *Mi.* 4, 3 ss.; 9-13. E' l'idea del «resto», già in *Am.* 3, 11 ss.; 9, 9-15, ma tipicamente isaiana, è sempre collegata con la promessa messianica.

Filologicamente l'*hanna'ar* del v. 16 non può riferirsi all'Emmanuel; il termine ebraico esprime incapacità, debolezza, inferiorità (*Is.* 3, 4 ss.; 8-4...; anche qui v. 16 il fanciullo che ancora non sa discernere...); inconciliabili con la dignità straordinaria diciamo pure divina, dell'Essere misterioso, che nascerà dalla *'almah*. Qui il termine indica il figlio d'Isaia: *she'ar-iasûb* = un resto che ritornerà,

che il profeta, per ordine di Iahweh, ha portato in sé. Il segno è il seguente: v. 16 «*Infatti, prima che questo ragazzo (hanna'ar = She'ar-iasûb) sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese dei due re che ti fanno spavento sarà devastato.*».

E' lo stesso segno offerto col nome dell'altro figlio di Isaia: «Pronto bottino - Prossimo saccheggio»: «Prima che il bambino (*hanna'ar*) sappia chiamar babbo e mamma, le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate dinanzi al re di Assiria» (8, 4). Lo stesso segno è offerto ad Acaz (c. 7) e al popolo (c. 8).

La concezione verginale e la nascita dell'Emmanuel è senz'altro in rapporto diretto con la dinastia davidica e risponde esattamente al contesto storico immediato, alle circostanze allora in atto: i due re di Damasco e di Samaria avevano progettato di *distruggere* la dinastia davidica, e a tale scopo marciavano contro Gerusalemme. Perché tale minaccia non può realizzarsi? Perché dalla dinastia di David deve nascere il Messia: è il richiamo alla profezia di Natan (2*Sam.* 7, 14 ss.).

Proprio un secolo prima, sotto Atalia (824-836: 2*Re* 11), l'impegno divino, l'alleanza con David, aveva avuto un significativo collaudo: la regina aveva tentato di distruggere la casa davidica, con una strage; provvidenzialmente ad essa era scampato, unico superstite, il piccolissimo Ioas, che nascosto ed allevato nel Tempio, continuerà poi la dinastia di David.

*Is.* 7, 14-15. 21-22 ripropone la stessa idea dell'impegno divino con il casato di David e spiega, dà la ragione dell'assicurazione recisa, assoluta del profeta: «Questo non si realizzerà, non accadrà» (v. 7). Iahweh ha associato a sé, nel suo disegno salvifico, il casato di David: dalla stirpe davidica nascerà il Messia (*Is.* 11). Nessuna potenza umana può vanificare il disegno divino.

Non si tratta di prospettiva profetica o di qualcos'altro di affine; è espresso semplicemente un rapporto di causa e di effetto: perché il disegno dei due re non si realizzerà? Perché «ecco», è certa — quasi presente — la nascita del Messia dalla stirpe di David. Ogni difficoltà svanisce.

Il «segno» del v. 16 è anche una conferma immediata alla profezia, all'atto di fede vivissima formulato dal profeta, in contrasto con l'empia incredulità di Acaz. I vv. 14-15 rispondono al v. 7, lo chiariscono; come il v. 16 — il segno — risponde ai vv. 8-9 a: «Damasco e Samaria non estenderanno il loro dominio al di là dei propri confini», cioè non occuperanno la Giudea.

Infine, il profeta aveva concluso con la minaccia: «Ma se non avrete fede, non sussisterete» (v. 9 b); ad essa fan riscontro i vv. 17-20. 23-25 con la vivida descri-

zione del castigo: l'invasione e la devastazione di Giuda ad opera degli Assiri.

Rileggiamo il testo. C. 7.

v. 1 «Al tempo di Acaz..., re di Giuda, Rasin di Aram, e Pekah, re d'Israele, salirono contro Gerusalemme.

2 Quando pervenne alla casa di David la notizia: — Aram è penetrato in Efraim —, il cuore del re ed il cuore del suo popolo palparono come sbattono sotto il vento gli alberi della foresta.

3 Allora Iahweh disse ad Isaia: «Su, esci tu e tuo figlio, She'ariasûb, incontro ad Acaz, all'estremità del canale della piscina superiore.

4 E gli dirai: Controllati, tranquillizzati e non temere; che il tuo cuore non si abbatta a cagione di questi due avanzi di tizzoni fumiganti, per l'ira di Rasin... e del figlio di Romelia,

5 perché han congiurato a tuo danno, progettando insieme:

6 — Andiamo contro la Giudea, forziamola, tiriamola a noi, e mettiamo re sul trono di essa il figlio di Tab'e'l —.

7 Così parla il Signore Iahweh: — Questo non si realizzerà, non accadrà.

8a Capitale d'Aram è Damasco e capo di Damasco è Rasin;

9a come capitale di Efraim è Samaria a capo di Samaria è il figlio di Romelia...

9b Ma se non avrete fede, non sussisterete».

Isaia, a conferma delle sue parole, invita il re a chiedere un segno straordinario... Il re, che ha già deciso di chiedere aiuto al re d'Assiria, ipocritamente rifiuta...

13 Isaia allora disse: «Ascoltate, casa di David. E' poco per voi stancare gli uomini, che volete stancare anche il mio Dio?

14 Ebbene, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la Vergine che è gravida e partorisce un figlio e gli porrà nome Emmanuel.

15 Egli si ciberà di giuncata e miele, perché saprà rigettare il male e scegliere il bene.

21 E in quel tempo ciascuno allevierà una vacca e due pecore.

22 e, per l'abbondanza del latte prodotto, mangeranno giuncata; sì, mangeranno giuncata e miele tutti i rimasti nel paese.

16 *Infatti, prima che questo ragazzo sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese dei due re che ti fanno spavento sarà devastato.*

17 Su te poi, sul tuo popolo e sul casato di tuo padre Iahweh farà venire giorni, quali non vennero da quando Efraim si separò da Giuda...».

La devastazione da parte degli Assiri — i protettori invocati da Acaz — è descritta con grande efficacia nei vv. 18-20. 23-25.

3. I quattro nomi che contraddistinguono l'Emmanuele (9, 5), le sue qualità e la natura spirituale della sua mis-

sione (11, 1-4), le caratteristiche del suo regno — l'abbondanza di ogni bene e la pace sovrana (9, 6; 11, 5-9) — non lasciano alcun dubbio: si tratta direttamente ed esclusivamente del Messia.

Per Is. 9, 5 nella *Nueva Biblia* (p. 156 s.) leggiamo:

v. 5 «Porque un nino nos ha nacido, nos han traído un hijo:/ lleva el cetro del principado y se llama/ — Milagro de Consejero, *Guerrero divino* (!),/ Jefe perpetuo, Príncipe de la paz».

Nel commento, è detto che il vaticinio sarebbe messianico *soltanto in senso pieno*: «Sòlo dicho de Christo adquiere este oráculo su plenitud de sentido». In senso letterale dovrebbe applicarsi ad Ezechia, da ciò l'errata traduzione *Guerrero divino*.

Ecco traduzione e commento di 9, 1, 5-6:

v. 1 «Il popolo che camminava nelle tenebre/ha visto una grande luce/ sugli abitanti in tenebrosa regione/ha preso a brillare una luce...»

v. 5 Perché è nato per noi un bambino — ci è donato un figlio, gli sta sulle spalle il principato — ed è chiamato con questo nome:

Ammirabile consigliere (Pele-iô es), Dio forte (el ghibbôr),

Padre per sempre (abî ad), Principe della pace (sar shalom),

v. 6 Vasto è il suo impero in una pace senza fine,/sul trono di David e nel suo regno, che egli stabilisce e rafforza/ mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre./Farà ciò lo zelo di Iahweh Seba'ôt».

Si ricordi che il nome in ebraico esprime la natura e «sarà chiamato» equivale a «sarà» e quindi verrà riconosciuto

come tale: Ammirabile Consigliere, Dio forte.

I razionalisti han cercato di attenuare il significato del nome *el-ghibbôr* rendendolo «eroe divino» o «guerriero divino», quasi un'iperbole, in tal caso però l'ebraico adopera *ghibbôr-el*, con i termini invertiti: cf. *Ps.* 36, 7; 50, 10; 68, 16; 80, 11; 104, 16.

Sulla espressione *'el-ghibbôr* — scrive A. Penna — «non vi è alcuna difficoltà: essa infatti ricorre nello stesso Isaia 20, 11 in *Deut.* 10, 17; *Ier.* 32, 18; *Neh.* 9, 31 sempre riferita a Dio, di cui si vuole celebrare la potenza, e pertanto non la si può tradurre diversamente da come abbiamo fatto: «Dio forte». Qui si ha perciò la proclamazione della divinità del bambino, che è parimenti vero uomo (7, 14; 8, 8)» (p. 118).

L'Emmanuele pertanto non può essere altri che il Messia, Gesù Nostro Signore.

Il Dennefeld, a sua volta (p. 50), concludeva: «Nessuno osa negare il senso messianico di questa magnifica profezia». Causa morale di tanta grazia e letizia è il già promesso figlio della Vergine (7, 14; A. Vaccari). «Sebbene non sia nominato Emmanuele, è evidente che egli è identico al fanciullo annunziato in 7, 14. La sua nascita indica qui la fine di ogni oppressione e lo stabilirsi del regno messianico» (Dennefeld).

Che si tratti del Messia, oltretutto lo attestano i quattro nomi che egli porta: 1. la sapienza presiede i suoi consigli (cf. 11, 1-5); 2. la sua potenza è quella dello stesso Iahweh: Dio forte. Appellativo che esprime una partecipazione unica con la maestà divina. 3. Questo re divino sarà sempre padre per il suo popolo e 4. «gli

assicurerà la pace» ossia quel complesso di ogni bene, quella felicità che importa il termine ebraico. Per lui si realizzerà la promessa fatta a David che il suo trono deve sussistere per sempre.

4. Il parallelismo Isaia-Michea: quest'ultimo (5, 1-5) si riferisce ad Is. 7, 14 ss. e ne conferma il senso messianico: «E tu Betlem... da te mi verrà colui che ha da regnare in Israele... e le sue origini... dai tempi più remoti. Per questo Iahweh li darà in balia altrui, fino al tempo che partorisca colei che ha da partorire...». Contesto indubbiamente messianico. «Con le parole *che partorisca...* Michea si riferisce certamente alla celebre profezia della vergine... Is. 7, 14; il vaticinio che egli suppone ben noto ai suoi contemporanei» (A. Vaccari).

5. Quest'ultima osservazione va presa in grande considerazione. Il parallelismo e il tenore del vaticinio di Michea non lasciano dubbi: si tratta di un vaticinio conosciuto, diffuso tra i contemporanei dei due profeti; ciò spiega l'articolo *determinativo* premesso ad *'al almah*. Lo notava già J. Calès: «In Is. 7, 14 l'annuncio del Messia nato da una Madre Vergine non appariva per la prima volta; Isaia parla della vergine (*almah* con l'articolo) che è gravida e partorisce; egli la suppone conosciuta da quelli cui si rivolge. Nell'oracolo parallelo di Michea incontriamo un'allusione analoga, ma ancor più inintelligibile per uditori che nulla avessero saputo».

Il vaticinio di Is. 7, 14 ss. insieme con tutto il libretto dell'Emmanuele (cc. 7-12) va spiegato alla luce dell'idea messianica presente in tutto il libro di Isaia (2, 2-4; *Mi.* 4, 2-4; *Is.* 4, 2-8... ecc.) e del messianismo in tutto il Vecchio Testamento.

## SEMPER INFIDELES

● Oggi 7 marzo 1984: articolo di Giancarlo Zizola. Titolo: «C'è anche qualche aureola contestata». L'aureola contestata sarebbe, naturalmente, quella di San Pio X. Il contestatore: Carlo Snider, postulatore della causa di beatificazione del Cardinal Ferrari, a suo tempo sospettato, guarda caso, di modernismo e i cui rapporti col Santo Pontefice furono, a motivo di ciò, burrascosi. Lo Snider — scrive lo Zizola — avrebbe dimostrato che «il santo di Riese (Treviso) usava sistematicamente la bugia, anche come strumento di governo, e non temeva da parroco di adoperare a volte le mani per costringere i fedeli alla fede [sic!]».

Il triste è che lo Zizola figura anche tra i collaboratori de *L'Osservatore Romano*. Quanto allo Snider, basti qui ricordare che nella sua voluminosa bio-

grafia del Card. Ferrari non esita a spezzare più di una lancia in difesa del modernismo e dei modernisti, com'è evidente dalla presentazione che ne ha fatto *L'Osservatore Romano* il 30 dicembre 1981 a pag. 3.

Personalmente non abbiamo argomenti per pronunciarsi pro o contro la beatificazione del Card. Ferrari: se la Chiesa lo proclamerà Santo, non saremo noi a contestarne l'aureola, perché — a differenza dello Snider, dello Zizola e di tutti i modernisti — crediamo nell'infalibilità di cui Essa gode in materia. E' certo, però, che un tale «postulatore» e la strada da lui scelta di contrapporre un Cardinal Ferrari, santo perché filomodernista, a un Pio X, da tirare giù dagli altari perché antimodernista, puzzano di bruciato da un miglio lontano.

Lo Zizola si premura di ricordare che «molti del resto avevano ritenuto inopportuna la canonizzazione di Pio X», ma si guarda bene dal precisare che quei «molti» erano appunto i modernisti infiltrati nella Curia Romana, per sventare le cui beghe si rese necessario l'intervento personale di Pio XII, come rivela l'Abate Salvini nelle sue *Divagazioni di una lunga vita* (cfr. *sì sì no no*, a. IV, n. 11, p. 4).

Oggi i modernisti trionfano in tutti i gradi della Gerarchia, ma non possono, pur volendolo, tirar giù dagli altari San Pio X. Tentano allora di gettar ombre e dubbi sulla sua luminosissima santità, che, ancora in vita, gli attirò amore e venerazione: la *Pascendi* dà, nonostante tutto, troppo fastidio.

# NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

## ESPOSIZIONE E RILIEVI

### LIBRO QUINTO

puntata XLV

*N. B. Le scritte in neretto sono nostre osservazioni*

Riprovata (qualsiasi) contraria consuetudine (intendasi, più rettamente, prescrizione), devono gli amministratori, sia chierici che laici, di qualsivoglia bene ecclesiastico, che non sia esente dalla potestà regiminale dell'Ordinario locale, presentargli ogni anno (**magari: ogni semestre**) il bilancio (*rationes*, cioè conto, documenti e denaro), che l'Ordinario sottoporrà alla revisione del Consiglio economico. Dei beni, che vengono offerti dai fedeli alla Chiesa, devono gli amministratori rendere conto secondo il modo da stabilirsi dal diritto particolare (c. 1287).

Gli amministratori non inizino né contestino una lite in foro civile a nome della persona giuridica pubblica (**che amministrano**), se non dopo aver ottenuto permesso scritto dall'Ordinario (c. 1288). **Osservazione: a liceità o a validità? Essi hanno persona di stare in giudizio e, se convenuti, non possono lasciare che la propria amministrata sia condannata in contumacia; quindi, praticamente, il permesso deve esser chiesto soltanto per iniziare una lite, non mai per contestarla.**

Quantunque gli amministratori non siano tenuti all'amministrazione a titolo di ufficio ecclesiastico, però essi non possono esimersi dal loro obbligo di propria iniziativa (*arbitratu suo!*), ché, se provenga danno alla Chiesa dalla loro arbitraria astensione (**ben diversa dalla dimissione**), sono tenuti alla rifusione (**non: restituzione**) (c. 1289).

**Dei contratti e specialmente delle alienazioni: cc. 1290-1298**

Le norme stabilite dal diritto civile locale quanto ai contratti, sia in genere che in specie, e dei pagamenti, valgono pure pel diritto canonico, in materia soggetta alla potestà regiminale della Chiesa, con gli stessi effetti (di vincolo giuridico), a meno che dette norme non siano contrarie al diritto divino o non sia disposto altrimenti dal diritto canonico e fermo quanto disposto dal c. 1547 (c. 1290). **Osservazione: qui è ripetuto il c. 1529 del 1917. L'inciso finale**

**del canone circa il diritto divino naturale attribuisce valore di contratto perfetto su qualsiasi oggetto, mobile o immobile, ogniqualvolta vi sia l'incontro di due volontà circa il medesimo oggetto, anche se manifestato solo oralmente: canonicamente, a differenza del diritto civile, il contratto è perfetto ed obbliga in coscienza. Abbiamo visto, invece, un prelado accedere alla volontà d'un sacerdote di poter lavorare alle sue dipendenze, convenendo oralmente 300000 lire al mese, dategli per alcuni mesi, poi sospese, con la scusa di averlo voluto soltanto aiutare: spaventosa ignoranza. Rileviamo perciò, che è sempre bene che il contratto orale si ponga in iscritto, sia pure senza formalità, per evitare slittamenti.**

Occorre il permesso della competente autorità a norma di diritto (canonico) per alienare validamente i beni (anche in parte) d'una persona giuridica pubblica, munita di patrimonio stabile per legittima assegnazione, il cui importo (da alienare) superi quello autorizzato dal diritto canonico (**il codice del 1917 al c. 1532 §2 aveva fissato lire 30000**), (c. 1291). Salvo il c. 638 §3, quando il valore dei beni, che si vogliono alienare, è compreso tra il limite minimo ed il massimo stabilito dalla rispettiva Conferenza Episcopale per il rispettivo territorio (nazionale) secondo le regioni, l'autorità competente a concedere l'autorizzazione, se si tratta di persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano, è designata dagli Statuti; altrimenti (per le persone soggette al Vescovo Diocesano) questi è competente in proposito, col consenso del Consiglio economico, nonché del Collegio dei consultori e di quanti vi siano interessati (c. 1292 §1). Se però si tratti di beni il cui importo superi il limite massimo (stabilito) o (si tratti) di oggetto ex voto offerto alla Chiesa, o di cosa preziosa per ragione di arte o di storia, è richiesto, a validità di vendita, anche il permesso della S. Sede (c. 1292 §2). **Osservazione: riteniamo che nessuna autorità umana ed ecclesiastica, ivi incluso il Sommo Pontefice, possa arbitrarsi a cambiare la volontà testamentaria o votiva del fedele. Per esempio, un beneficio**

**parrocchiale lasciato per la sua chiesa dal testatore, una volta che sia stato accettato, non può essere alienato: sarebbe una conculcazione dell'ultima volontà del testatore ed un'aggressione alla persona minore, cioè al bene, così eretto.**

Se la cosa da alienarsi sia divisibile, bisogna, per chiedere il permesso della vendita, specificare (anche) le parti già vendute, altrimenti il permesso è nullo (**con quali conseguenze pratiche?**) (c. 1292 §3).

Coloro che devono intervenire nella vendita di beni ecclesiastici col consiglio o col consenso, non diano il (loro) consiglio od il consenso, se non siano stati prima informati tanto dello stato economico della persona giuridica, dei cui beni si propone la vendita, che delle vendite già effettuate (c. 1292 §4). **Osservazione: ogni vendita di cosa ecclesiastica è da ritenersi atto schiavista: è trattata siccome cosa una persona minore ed è venduta: rivendichiamo la carità, mentre non rispettiamo neanche l'umanità.**

Per vendere i beni (ecclesiastici), il cui importo superi la somma minima stabilita, si richiede inoltre: 1) giusta causa, come urgente necessità, evidente utilità (della Chiesa), pietà (**non certo verso la persona minore!**), carità o altra grave ragione pastorale; 2) stima di ciò che si vende mediante perizia scritta (c. 1293 §1). Inoltre si osservino anche le altre cautele, prescritte dalla legittima autorità per evitare (disdoro, più che) danno alla Chiesa (vende quello che le è stato offerto dalla carità dei fedeli, a gloria di Dio e pel bene delle anime (c. 1293 §2). Non si può alienare alcunché a minor prezzo del periziato (c. 1294 §1). Il denaro ricavato dalla vendita (**appartiene alla persona minore: il ricavato la sostituisce con la stessa qualifica**) lo si collochi cautamente ad utilità della Chiesa, o secondo i fini della vendita (c. 1294 §2).

I requisiti, richiesti dai cc. 1291, 1294, ai quali si devono uniformare anche gli Statuti delle persone giuridiche, vanno osservati non solo nella vendita, ma anche in qualsiasi affare, in cui la condizione patrimoniale della persona giuridica ne può scapitare (*peior fieri potest*) (c. 1295). Se avvenga che un bene

ecclesiastico sia alienato indebitamente, ma la vendita civilmente sia valida, tocca all'autorità (ecclesiastica) competente di stabilire, tenuto conto (assennatamente) di tutto, se e quale azione, personale cioè o reale, da chi e contro chi, sia da instaurare per rivendicare i diritti della Chiesa (c. 1296). **Osservazione: responsabili principali sembrano gli amministratori, ai quali va ingiunto non solo la rifusione del danno, ma anche irrogata una pena adeguata; inoltre dovrebbe rispondere anche chi aveva il dovere di vigilare.**

Tocca alla Conferenza episcopale, tenuto conto delle circostanze locali, stabilire le norme per dare in locazione i beni della Chiesa, soprattutto per averne la (previa) licenza da parte della competente autorità ecclesiastica (c. 1297). A meno che il bene non sia di minor momento (ma è sempre persona minore), è vietato di venderli o di affittarli ai relativi amministratori ed ai loro congiunti ed affini fino al quarto grado senza uno speciale permesso, da rilasciarsi in iscritto dalla competente autorità (c. 1298).

### Delle pie volontà in genere e delle pie fondazioni: cc. 1299-1310

Chi per diritto naturale e canonico può liberamente disporre dei suoi beni, può (anche) lasciarli (o darli) per le cause pie, sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte. Nelle disposizioni per causa di morte in utilità della Chiesa, si osservino per quanto possibile le solennità (cioè, le norme) del diritto civile; e, se siano state omesse, devonosi richiamare gli eredi sull'obbligo, di cui sono gravati, di adempiere la volontà del testatore (c. 1299). Una volta accettate legittimamente le volontà dei fedeli, che donino o lascino i loro beni per atto tra vivi o per causa di morte, esse devono essere adempiute diligentissimamente, anche circa il modo di amministrazione e nell'erogazione dei beni, salvo il c. 1301 §3 (c. 1300). L'Ordinario (locale) è l'esecutore di tutte le pie volontà tanto per causa di morte quanto per atto tra vivi (c. 1301 §1). Per questo suo diritto(-dovere) può

e deve assicurarsi (vigilare), anche con accessi, affinché si adempia la pia volontà del testatore, e gli altri esecutori devono, espletato il mandato, renderne conto (c. 1301 §2). Le clausole (apposte) contro tale diritto(-dovere) dell'Ordinario, si ritengano come non apposte (c. 1301 §3). **Osservazione: ci dispiace molto di render noto che ebbe a morire il sig. Lattanzio, il quale lasciava a «questa» sua chiesa di S. Giuseppe, chiesa parrocchiale, i suoi meravigliosi trenta ettari di terreno; il Vescovo nascondeva il testamento fiduciario, e dava al parroco soli quattro ettari, e si riteneva gli altri «per mangiare», intestandoli ad altro santo di altra parrocchietta dismembrata dalla prima. Dicono, inoltre, che abbia fatto razzia delle opere pie diocesane; in alto, si sa, però, nessuno lo tocca, ed in basso tutti lo temono: è forse un'applicazione del c. 1301?**

Chi abbia ricevuto fiduciarmente beni per cause pie, sia per atti tra vivi che per testamento, ne deve informare l'Ordinario, precisandogli tutti i (beni) mobili ed immobili con gli oneri inerenti; e se il donatore vieti l'intervento dell'Ordinario, non se ne accetti la fiducia (c. 1302 §1). L'Ordinario deve esigere che i beni fiduciali siano messi al sicuro e vigilare per la (fedele) osservanza della fiducia a norma del c. 1301 (c. 1302 §2). Affidati beni fiduciali ad un membro d'Istituto religioso, se detti beni siano lasciati per un luogo (diocesano) o per la Diocesi e per aiutarne i fedeli (*incolis*), o per altre cause pie, l'Ordinario, di cui ai §§ 1-2, è quello locale (al quale devesi rendere conto); altrimenti è il Superiore maggiore dell'Istituto clericale di diritto pontificio; negli altri Istituti religiosi è l'Ordinario proprio del membro religioso (c. 1302 §3). **Osservazione: canone alquanto tortuosamente espresso.**

Per pia fondazione in diritto si intende: 1) *pia fondazione autonoma*, cioè il complesso (*universitas*) di beni, destinati ai fini di cui al c. 114 §2, eretto dalla competente autorità ecclesiastica in persona giuridica; 2) *pia fondazione non autonoma*, cioè beni temporali in qualun-

que modo dati (meglio: *affidati*) a persona giuridica (ecclesiastica) con l'onere, per un lasso di tempo da determinarsi dal diritto particolare, di celebrare SS. Messe coi redditi annui o di compiere altre funzioni stabilite o di perseguire altri fini, di cui al c. 114 §2 (c. 1303 §1). I beni della pia fondazione non autonoma devono, spirato il tempo (prestabilito), venire destinati all'Istituto, di cui al c. 1274 §1, a meno che non vi sia altra volontà espressa dal donatore: altrimenti vanno alla stessa persona giuridica (c. 1303 §2). **Osservazione: evidentemente il §1 del c. 1303, con l'escogitato di pia fondazione autonoma, di cui il c. 1544 del 1917 non parla, sembra ignorare che essa è persona minore, proprietaria dei suoi beni, e bisognosa soltanto d'un amministratore fedele e diligente; quindi essa ritiene l'autonomia intrinseca quanto al dominio dei beni propri, non quanto all'agire, che si riversa sull'amministratore. Il §2 mostra evidentemente che la fondazione pia non è considerata come persona minore, ma come cosa o semplice bene.**

Spetta al diritto particolare (promanante dall'Ordinario locale) di precisare (meglio che *definire*) le condizioni, senza le quali non si possono costituire od accettare pie fondazioni, e l'Ordinario non conceda tale permesso, se non abbia prima accertato che la persona pia è in condizione di soddisfare al nuovo onere, nonché agli altri (eventualmente già) assunti; e soprattutto vagli se i redditi fronteggino sufficientemente gli impegni concomitanti secondo il criterio di ciascun luogo o regione (c. 1304 §1). Ulteriori condizioni per quanto riguarda la costituzione e l'accettazione di fondazioni siano stabilite dal diritto particolare (c. 1304 §2).

Iustus

**Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato per giunta.**  
(Mt. 6, 33)

### SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Post. Gr. II - 70%

ALL'ATTENZIONE DEGLI UFFICI POSTALI  
in caso di mancato recapito o se respinto

RINVIARE ALL'UFFICIO POSTALE  
00049 VELLETRI

Tassa a carico di si sì no no

si sì no no

Bollettino degli associati al  
Centro Cattolico Studi Antimodernisti  
San Pio X

Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5  
00184 Roma - Tel. (06) 46.21.94

il 1° lunedì del mese,

dalle 16 alle 18,30; gli altri lunedì presso:  
**Recapito Postale:** Via Madonna degli Angeli  
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al  
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68

Direttore Responsabile: Sac. Francesco Putti

Quota di adesione al «Centro»:

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)

**Estero e Via Aerea:** aggiungere spese postali

Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

si sì no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio